



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE
Assetto e Gestione del Territorio
Ufficio di Direzione

DETERMINAZIONE n. 693 del 16-12-2011

OGGETTO: Risoluzione ai sensi dell'art.29 del contratto n. 1574 di rep. del 21/6/2005 e non più efficace per la flagrante violazione da parte di Gruppo Gea spa.

L'anno **duemilaundici** il giorno **sedici** del mese di **dicembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 31-12-2010;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

VISTO il contratto di appalto sottoscritto in data 21/6/2005, n. 1574 rep., con il quale era affidato all'ATI costituita da Consorzio GEA scarl, Blu Energia srl e Local Power (di seguito Gruppo Gea spa) la gestione ventennale dei seguenti servizi inerenti il Piano Energetico Comunale;

CONSIDERATO che la causa del contratto in esame sia da ricercare nello sviluppo economico locale (sotto il duplice profilo sociale ed occupazionale), da raggiungersi per il tramite del miglioramento della qualità della vita dei cittadini e con effetto moltiplicatore e trainante per altre iniziative imprenditoriali, scopi altrimenti irraggiungibili a causa della ridotta disponibilità finanziaria dell'Ente comune;

CONSIDERATO che, pertanto, con il PEC - Piano Energetico Comunale ed il PCEEP – Piano Comunale di Efficienza Energetica Pubblica, il soggetto privato avrebbe dovuto munire quello pubblico di un piano di intervento programmato per la individuazione e la realizzazione di interventi finalizzati alla produzione e distribuzione di energia al fine di soddisfare la domanda locale, sia utilizzando risorse fisiche tradizionali e sia quelle rinnovabili, ossia idriche, eoliche, fotovoltaiche, bio gas etc..., con eventuale produzione di calore da distribuire tramite reti di teleriscaldamento civile-industriale;

RILEVATO che, nei sei anni circa di gestione, il Gruppo GEA ha effettuato 19 stati di avanzamento lavori per un totale di circa 700 mila euro con finanziamenti tramite terzi; che detti interventi hanno interessato esclusivamente gli impianti di illuminazione pubblica e sono consistiti in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di illuminazione pubblica (sostituzione di armature, lampade, pali, quadri elettrici); che gli unici interventi (progettazione, finanziamento e realizzazione) ex novo sugli impianti di pubblica illuminazione sono invece avvenuti esclusivamente a cura del Comune di Ortona;

PRESO ATTO che dagli atti degli uffici del 3° Settore, emerge come nessun intervento mirato al risparmio energetico e, più in generale, in ottemperanza ai vincoli contrattuali assunti, è stato eseguito dal Gruppo GEA., nè risultano interventi rilevanti sugli impianti degli edifici pubblici, così come assenti sono state le azioni sugli edifici medesimi, atte a diminuire il consumo di energia elettrica (ad es. rifasamento degli impianti, installazione di apparecchiature di controllo energia, installazione di cellule atte a diminuire la luminosità interna degli uffici nei momenti di maggiore insolazione, controllo sulla dispersione ed adeguamenti delle linee elettriche interne);

CONSIDERATO altresì che Gruppo Gea per gli anni 2006-2007-2008-2009-2010 ha preteso un conguaglio di circa 200 mila euro e che, alla luce della perizia svolta per incarico dell'Ente dal Dott. Diego Del Biondo, è emerso che le modalità di calcolo dei conguagli dovevano essere stabiliti con l'accordo delle parti e non unilateralmente da Gruppo Gea, come è avvenuto e che il partner privato ha adottato, senza alcuna motivazione o ragione, una diversa metodologia di calcolo per i conguagli relativi all'illuminazione pubblica e per quelli relativi agli edifici comunali, in quanto per la prima la differenza è data dalla tariffa attuale meno quella storica moltiplicata per il consumo storico, mentre per i secondi tale metodica è applicata solo qualora il consumo Kwh sia negativo; se positivo, trova applicazione la formula consumo attuale meno consumo storico moltiplicato tariffa attuale, e che tutte le alternative si rivelano sempre svantaggiose per i Comune di Ortona;

ATTESO che, al fine comunque di pervenire ad una soluzione ragionevole delle numerose problematiche sopra evidenziate nello svolgimento del rapporto contrattuale, lo scorso 23 maggio si teneva una riunione tra le parti e che il rappresentante di Gruppo Gea, in tale occasione, assumeva l'impegno di procedere ai sopralluoghi necessari per l'esecuzione degli interventi previsti nell'appalto entro il 30 giugno, mentre avrebbe presentato i progetti esecutivi entro il 30 luglio; riservava altresì di fornire una risposta sulle metodologie di calcolo sui conguagli proposti dal Comune entro il 10 giugno;

TENUTO CONTO che tutti questi impegni erano puntualmente disattesi, sicchè, con missiva del 6/9/2011, l'Avv. Rapino, ai sensi dell'art. 32 del contratto, dichiarava, nell'interesse del Comune di Ortona, la volontà di rescissione del medesimo, assegnando a Gruppo Gea il termine per le controdeduzione a far tempo dalla data del 10 giugno 2011;

RILEVATO che la risposta, pervenuta il successivo 16 settembre, ribadiva la legittimità dei conteggi sui conguagli nonché la riferibilità al Comune delle responsabilità per i mancati interventi, in ragione dei ritardi nei pagamenti;

RITENUTO che tali giustificazioni appaiono pretestuose ed irricevibili se solo si consideri che nessuna morosità nei pagamenti vi è mai stata da parte dell'Ente e che nessuna relazione temporale può comunque porsi tra questi ultimi e gli obblighi gravanti su Gea, decorrenti sin dai tempi della stipula;

CONSIDERATO che, successivamente, si sono esperiti ulteriori tentativi di un ulteriore incontro, tutti resi vani dall'indisponibilità di Gruppo Gea, sicchè, atteso l'avvio del distacco di diverse pubbliche utenze da parte del fornitore di energia, a ciò costretto dalla perdurante morosità del partner privato, rendeva necessario ed urgente procedere alla scelta di un nuovo gestore, in attesa dell'indizione di una regolare gara ad evidenza pubblica, al fine di assicurare l'erogazione alla collettività di servizi essenziali;

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 151 del 16/12/2011, con la quale si è dato mandato a questo Dirigente di procedere alla risoluzione del contratto di appalto in esame,

DETERMINA

1. Che la premessa costituisce parte essenziale e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;
2. Che il contratto di appalto sottoscritto in data 21/6/2005 n. 1574 di rep., ai sensi dell'art. 29 dello stesso deve ritenersi risolto e non più efficace, stante la flagrante violazione da parte di Gruppo Gea spa di tutte le clausole –a carattere essenziale- contenute negli obblighi di fare, nonché la violazione del principio codicistico di buona fede nella sua esecuzione;

3. Di procedere alla notifica della presente determinazione dirigenziale al Gruppo Gea spa, con sede in Spoltore alla via Basilea, n.6 – CAP 65010;

4. Di predisporre a mezzo della propria struttura tutti gli atti necessari per ottemperare agli indirizzi della delibera della G.M. n. 151 del 16/12/2011.

Il Dirigente del 3° Settore

Arch. Antonio Giordano

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, _____

Il Dirigente 2° Settore

Dott. Marcello di Bartolomeo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993